Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **810**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

meccanismi di reazione in chimica inorganica;

esercitazioni di sintesi e tecniche speciali inorganiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1983

Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1983, n. **811**.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470, sulle nuove caratteristiche della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 maggio 1954, n. 203, concernente cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri in quello di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470, concernente nuove caratteristiche della predetta decorazione;

Vista la legge 8 novembre 1956, n. 1327, che ha esteso la medaglia ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ravvisata l'opportunità di addivenire all'unificazione delle dimensioni della medaglia mauriziana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui alla legge 7 maggio 1954, n. 203, è coniata in oro in un unico formato di millimetri 35 per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e Corpi armati dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1983

Registro n. 49 *Difesa, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Gravina » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gravina » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Gravina » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Gravina » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1983.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1983, con la denominazione di origine controllata « Gravina » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Gravina ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Gravina » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1983
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 234

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « GRAVINA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gravina », è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gravina » deve essere ottenuto dalle uve della varietà dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Malvasia del Chianti: dal 40 al 65 per cento;

Greco di Tufo e Bianco d'Alessano da soli o congiuntamente: dal 35 al 60 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalle varietà di vitigni Bombino bianco, Trebbiano Toscano e Verdeca, da sole o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio comunale di Gravina in Puglia, Poggiorsini, ed in parte quello dei comuni di Altamura e Spinazzola.

Tale zona è così delimitata:

a sud-est del centro abitato di Spinazzola il limite segue in direzione est la strada per mas.a Santerano e giunta alla quota 330 segue in direzione nord-est il sentiero che raggiunge la stra-

da per mas.a Spada, seguendo questa attraversa la strada ferrata (q. 393) e proseguendo passa per le quote: 438, 441, 438, 426. A quota 426 segue in direzione sud-est la strada per la località Garagnone e prima di giungervi a quota 416 prosegue in direzione est per una retta immaginaria che unisce quota 416 con mas.a Calderoni; da mas.a Calderoni segue in direzione sud-est la strada che passando per le quote: 452, 450, 451, 454, 469, va ad incrociare in prossimità della quota 489 il confine comunale tra Spinazzola e Poggiorsini, prosegue lungo questi in direzione nord-est e a La Rocca incrocia il confine di Gravina in Puglia, prosegue lungo tale confine prima in direzione nord e poi sud-est per lungo tratto fino a raggiungere la quota 487 a nord di Monte Castiglione. Da quota 487 verso sud-est segue una retta immaginaria che raggiunge mas.a Calderoni (q. 432) da dove prosegue verso est lungo la strada che passa a sud della mas.a Pallone e della località Azzoriddo toccando le quote: 417, 422, 414, 409, 402, 407 fino a raggiungere a quota 400 la strada per Altamura; prosegue lungo questa in direzione sud-est fino alla stazione ferroviaria di Altamura. Dalla stazione di Altamura segue il tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto che inizialmente si dirige verso Gravina in Puglia e che superata la località Pacciarella piega in direzione sud-est costeggiando poi la strada statale di Matera (n. 99), sempre lungo tale strada ferrata raggiunge il confine di provincia in località di Rienzo, prosegue quindi in direzione ovest per il confine di provincia che discende verso sud fino a lambire mas.a Miccolis e quindi proseguendo verso ovest lungo il confine della provincia di Bari raggiunge in località Cucinella, lungo la strada che costeggia il T. Basentello (km 7,200), all'incrocio con la strada che in direzione nord si immette nella strada statale di Venosa (n. 168 al km 43,100 circa) prosegue quindi dall'incrocio in direzione nord lungo tale strada toccando le quote: 391, 412, 441, 428 e raggiunta la strada statale di Venosa prosegue lungo questa verso ovest per circa 400 metri, quindi segue per breve tratto in direzione nord la strada per il sottopassaggio ferroviario e poi la strada ferrata che in direzione nord ed attraverso la località Gadone raggiunge a sud il centro abitato di Spinazzola da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i vigneti ubicati su terreni di natura eccessivamente argillosa e con alto tenore di umidità e comunque non adatti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva amessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La regione con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Gravina » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tendente al verdolino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco o amabile, fresco, sapido, armonico, delicato, talvolta un po' vivace;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Gravina », può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione dello spumante devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di Bari nel rispetto delle norme nazionali e C.E.E. in materia.

Art. 8.

Per i vini non spumanti a denominazione di origine controllata « Gravina » che abbiano un residuo zuccherino compreso tra i 4 gr/l. ed i 20 gr/l. è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione « amabile ». Sono permesse le locuzioni « secco » o « asciutto » soltanto se il contenuto di zuccheri riduttori non sia superiore a 4 gr. per litro.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Gravina », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
PANDOLFI

(228)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983.

Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine « Parmigiano reggiano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dal « Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano reggiano » tendente ad ottenere ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, la modifica dello standard di produzione del formaggio a denominazione di origine « Parmigiano reggiano » onde consentire che la produzione del citato formaggio possa avere luogo durante l'intero arco dell'anno;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983;

Considerato che lo sviluppo delle tecniche di allevamento del bestiame, che determinano una produzione costante di latte nell'arco dell'intero anno, e la razionalizzazione intervenuta nell'alimentazione dello stesso hanno di fatto dato luogo ad una produzione di formaggio quantitativamente e qualitativamente equivalente in ogni mese dell'anno;

Considerato che allo stato attuale il formaggio prodotto dal 12 novembre al 31 marzo denominato « Vernengo » è regolarmente prodotto nella stessa zona di produzione del « Parmigiano reggiano » con latte derivante dagli stessi allevamenti, secondo metodi di produzione uguali a quelli utilizzati per la produzione del « Parmigiano reggiano »;

Tenuto conto altresì che le caratteristiche qualitative dei formaggi sopracitati non sono difformi tra loro come è stato accertato sulla scorta di ricerche a tal fine effettuate;

Tenuto conto che sotto il profilo economico commerciale il mantenimento nell'attuale ambito della produzione vernenga risulta discriminante rispetto a quella maggenga del « Parmigiano reggiano »;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dal citato Consorzio e di provvedere alla modifica dello standard di produzione del formaggio a denominazione di origine « Parmigiano reggiano » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Nello standard di produzione del formaggio a denominazione di origine « Parmigiano reggiano » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, è soppressa la frase: « si fabbrica nel periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1983
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 381

(313)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 novembre 1982.

Documento sostitutivo della dichiarazione del vettore concernente le modalità del trasporto in atto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (testo unico);

Visto l'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico del 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, che approva le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi, e successive integrazioni;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno in data 8 agosto 1980 che detta norme per il trasporto in cisterne delle materie pericolose che presentano pericolo di incendio e per la progettazione, costruzione, approvazione e revisione delle cisterne da adibire a tale trasporto;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1980, per la circolazione in territorio nazionale, i veicoli cisterna devono essere muniti anche della dichiarazione del vettore dalla quale risulti la modalità del trasporto in atto, come definita nel marginale 10.1. dell'allegato tecnico al predetto decreto;

Considerato altresì che, ai sensi del citato art. 8, detta dichiarazione può essere sostituita da documento equivalente previsto da disposizioni legislative per altre finalità a condizione che in esso la materia trasportata sia indicata con i medesimi estremi riportati nel libretto della cisterna;

Vista l'istanza della Confederazione generale dell'industria italiana volta ad ottenere che, in relazione al disposto del citato art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 1980, venga riconosciuta come documentazione equivalente alla dichiarazione del vettore concernente le modalità del trasporto in atto, di cui debbono essere munite le cisterne adibite al trasporto di merci pericolose, quella fiscale in uso per i prodotti petroliferi (legge n. 474/57) e chimici (bolla di accompagnamento prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978);

Tenuto presente che le operazioni di carico, nei vari settori, vengono effettuate, per ragioni diverse, a volume oppure a peso e che, d'altra parte, conosciuto uno di questi due valori ed il peso specifico della materia caricata è agevole calcolare l'altro;

Visto il voto n. 8 del 16 giugno 1982 espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1980;

Decreta:

Art. 1.

La documentazione fiscale in uso per i prodotti petroliferi (legge n. 474/57) e chimici (bolla di accompagnamento prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978) viene riconosciuta come documentazione equivalente alla dichiarazione del vettore concernente la modalità del trasporto in atto, prescritta dall'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 1980, a condizione che in tale documentazione:

a) per i prodotti petroliferi, ciascuna materia trasportata contemporaneamente nella cisterna figuri con una delle denominazioni riportate nella tabella allegata al presente decreto, accompagnata dall'indicazione della quantità trasportata;

b) per i prodotti chimici, la materia trasportata nella cisterna figuri con la denominazione tecnica prevista nelle norme particolari allegate ai decreti ministeriali 8 agosto 1980 e 9 agosto 1980 accompagnata dalla indicazione dell'ordinale e della classe di appartenenza e della quantità trasportata.

La quantità trasportata dei prodotti di cui alle lettere *a*) e *b*), viene individuata con il peso (in kg) ed il volume (in litri), oppure con il volume (in litri) ed il peso specifico (in kg/litro), oppure con il peso (in kg) ed il peso specifico (in kg/litro).

Il peso specifico può essere rilevato, per la materia specificata come sopra detto, anche dal libretto della cisterna.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

PRODOTTI PETROLIFERI

TABELLA DI RAGGUAGLIO TRA DENOMINAZIONE FISCALE E CLASSIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1979

Denominazione fiscale	Denominazione D.P.R. 20 novembre 1979	Classe	Ordinale	Numeri d'identificazione	
				Pericolo	Materia
Benzina (tutti i tipi) .	Idrocarburi liquidi, puri o in miscela, non altrimenti specificati, aventi tensione di vapore a 50 °C inferiore a 0,1 kg/cm² (valore manometrico): con un punto d'infiammabilità inferiore a 21 °C	3	1°	33	1203
Petrolio (tutti i tipi) .	Idrocarburi liquidi, puri o in miscela, non altrimenti specificati, aventi tensione di vapore a 50 °C inferiore a 0,1 kg/cm² (valore manometrico): con un punto d'infiammabilità compreso tra 21 °C e 55 °C	3	3	30	1223
Gasolio (tutti i tipi)	Idrocarburi liquidi, puri o in miscela, non altrimenti specificati, aventi tensione di vapore a 50 °C inferiore a 0,1 kg/cm² (valore manometrico): con un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C e fino a 100 °C	3	4	30	1202
Olio combustibile (O.C.) (tutti i tipi)	Idrocarburi liquidi, puri o in miscela, non altrimenti specificati aventi tensione di vapore a 50 °C inferiore a 0,1 kg/cm² (valore manometrico): con un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C e fino a 100 °C	3	4	30	1202

(340)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 gennaio 1984.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti di canna da zucchero brasiliane.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità brasiliane hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti da canna da zucchero prodotte in Brasile è la « Secretaria de Inspeçâo de Produtos Vegetais (SIPV) - Ministerio da agricultura - 70000 Brasilia, D.F. »;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dalla « Secretaria de Inspecâo de Produtos Vegetais (SIPV) - Ministerio da agricultura - 70000 Brasilia, D.F. » sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti da canna da zucchero brasiliane ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019;

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie o dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che i prodotti possiedono i requisti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che i prodotti non contengono alcool di sintesi;

attestazione, nel caso di rum puro, che il prodotto è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(342)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 giugno 1983, n. **812.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Raffaele D'Addario », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Raffaele D'Addario », con sede presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un terzo del patrimonio, disposta dalla sig.ra Susanna Marianna De Maria vedova D'Addario con testamento olografo 20 gennaio 1975, pubblicato in data 15 maggio 1975, n. 25908/7359 di repertorio, a rogito dott. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, registrato a Roma in data 19 maggio 1975.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 209

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **813.**

Autorizzazione all'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 25.000.000, disposta dalla sig.ra Zaira Pecchioli con testamento olografo 26 ottobre 1975 e successivo codicillo 28 dicembre 1975, pubblicato in data 3 maggio 1977, n. 15511 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Basetti Sani, notaio in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1984
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramico in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramico in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore meccanico operanti nella zona industriale di Brindisi, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy e Boch di Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla IB.MEI di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Campidoglio Susa S.p.a. SGI di S. Ambrogio di Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata per un trimestre, dal 4 agosto 1983 al 1° novembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

(301)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, n. 1695, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1983, registro n. 49 Difesa, foglio 173, a Sabatini Adrio nato a Terni il 19 maggio 1926, militare in congedo, distretto militare di Viterbo, sono state annullate con effetto 14 marzo 1983 la concessione della medaglia di bronzo al valore militare di cui al decreto-legge 30 settembre 1945 pubblicato nel Bollettino ufficiale del 1946, disp. 2ª, pag. 205, e le distinzioni onorifiche.

(346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di farmacia:

chimica degli alimenti.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

tecniche di controllo.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

tecnica della bonifica.

Facoltà di magistero:

1) storia dei partiti politici;
2) letteratura austriaca;
3) storia romana;
4) storia della pedagogia;
5) storia della chiesa.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro.

POLITECNICO DI TORINO

Scuola di ingegneria aerospaziale:

aerodinamica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(323)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Lombardia.

Con il decreto ministeriale emanato nella nota di seguito riportata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata provincia:

REGIONE LOMBARDIA

Decreto ministeriale 16 *gennaio* 1984, *n.* 74

Provincia di Sondrio:

piogge torrenziali del 10 e 11 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Villa di Chiavenna, Piuro, Chiavenna, S. Giacomo Filippo, Campodolcino, Madesimo, Mese, Menarola, Gordona, Prata Camportaccio, Verceia, Samolaco e Novate Mozzola.

La regione Lombardia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(322)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Puglia appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Con decreto 1° agosto 1983, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Foggia dell'immobile appartenente alla soppressa cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali della stessa provincia nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile. Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni i beni mobili e le attrezzature allocati negli immobili assunti in locazione nella stessa regione dalle casse mutue provinciali di malattia di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1710 —	1710 —	1710,05	1710 —	—	1710 —	1710 —	1710 —	1710 —	1710 —
Marco germanico .	607,280	607,280	607,60	607,280	—	607,25	607,220	607,280	607,280	607,28
Franco francese	198,610	198,610	198,35	198,610	—	198,60	198,600	198,610	198,610	198,60
Fiorino olandese .	539,690	539,690	539,40	539,690	—	539,69	539,700	539,690	539,690	539,69
Franco belga .	29,746	29,746	29,76	29,746	—	29,74	29,749	29,746	29,746	29,74
Lira sterlina .	2408 —	2408 —	2411 —	2408 —	—	2408 —	2408 —	2408 —	2408 —	2408 —
Lira irlandese	1880,750	1880,750	1884 —	1880,750	—	1881,62	1882,500	1880,750	1880,750	—
Corona danese .	167,690	167,690	167,80	167,690	—	167,70	167,700	167,690	167,690	167,68
E.C.U. .	1371,370	1371,370	1371,37	1371,370	—	1371,37	1371,370	1371,370	1371,370	1371,37
Dollaro canadese .	1368,700	1368,700	1369,50	1368,700	—	1368,65	1368,600	1368,700	1368,700	1368,70
Yen giapponese .	7,309	7,309	7,31	7,309	—	7,30	7,304	7,309	7,309	7,30
Franco svizzero .	763,210	763,210	764,10	763,210	—	763,10	763 —	763,210	763,210	763,20
Scellino austriaco .	86,110	86,110	86,14	86,110	—	86,10	86,090	86,110	86,110	86,10
Corona norvegese .	217,360	217,360	217,40	217,360	—	217,39	217,430	217,360	217,360	217,35
Corona svedese .	208,580	208,580	208,50	208,580	—	208,55	208,530	208,580	208,580	208,58
FIM	287,700	287,700	287,75	287,700	—	287,60	287,500	287,700	287,700	—
Escudo portoghese .	12,640	12,640	12,60	12,640	—	12,69	12,750	12,640	12,640	12,64
Peseta spagnola .	10,679	10,679	10,68	10,679	—	10,67	10,678	10,679	10,679	10,67

Media dei titoli del 18 gennaio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	41,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,400
» 6 % » » 1970-85 .	91,250
» 6 % » » 1971-86 . .	86,250
» 6 % » » 1972-87 .	86,250
» 9 % » » 1975-90 .	80,,150
» 9 % » » 1976-91 . .	80,050
» 10 % » » 1977-92 . .	78,600
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	78,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	73,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,325
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100,025
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,250
» » » » 1- 8-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,925
» » » » 1-10-1982/84 .	99,900
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,050
» » » » 1-12-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 . .	99,900
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,90
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 4-1983/85 . .	99,750
» » » » 1- 5-1983/85 .	99,900
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,750
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,325
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,175
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,975
» » » » 1-10-1982/86 .	99,975
» » » » 1-11-1982/86 .	100,025
» » » » 1-12-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,150
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,150
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,90
» » » » 1- 5-1983/87 .	99,925
» » » » 1- 6-1983/87 .	99,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,250
» » » 18 % 1- 4-1984	100 —
» » » 12 % 1-10-1984	97,700
» » » 18 % 1- 1-1985 . .	101,400
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,425
» » » 17 % 1- 7-1985 . .	100,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	90,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1710 —	Lira irlandese .	1881,625	Scellino austriaco .	86,105
Marco germanico . .	607,250	Corona danese .	167,695	Corona norvegese .	217,395
Franco francese	198,605	E.C.U.	1371,370	Corona svedese .	208,350
Fiorino olandese . . .	539,695	Dollaro canadese . .	1368,650	FIM .	287,600
Franco belga . . .	29,747	Yen giapponese . .	7,306	Escudo portoghese .	12,695
Lira sterlina	2408 —	Franco svizzero	763,105	Peseta spagnola .	10,878

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 19 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1699,750	1699,750	1700 —	1699,750	1699,75	—	1699,750	1699,750	1699,750	1699,75
Marco germanico	608,410	608,410	608,50	608,410	608,30	—	608,480	608,410	608,410	608,40
Franco francese	198,920	198,920	198,75	198,920	198,80	—	198,850	198,020	198,920	198,92
Fiorino olandese	540,810	540,810	540,90	540,810	540,50	—	540,800	540,810	540,810	540,80
Franco belga	29,822	29,882	29,8150	29,822	29,80	—	29,821	29,822	29,822	29,82
Lira sterlina	2410,800	2410,800	2412,75	2410,800	2410,50	—	2410,950	2410,800	2410,800	2410,80
Lira irlandese	1884,300	1884,300	1884 —	1884,300	1885 —	—	1885 —	1884,300	1884,300	—
Corona danese	168,020	168,020	167,95	168,020	167,96	—	168,020	168,020	168,020	168,02
E.C.U.	1373,670	1373,670	1373,60	1373,670	1373 —	—	1373,675	1373,670	1373,670	1373,67
Dollaro canadese	1363,250	1363,250	1363 —	1363,250	1363,30	—	1363,200	1363,250	1363,250	1363,25
Yen giapponese	7,294	7,294	7,28	7,294	7,286	—	7,294	7,294	7,294	7,29
Franco svizzero	765,030	765,030	764,30	765,030	764 —	—	765,200	765,030	765,030	765,02
Scellino austriaco	86,352	86,352	86,29	86,352	86,28	—	86,430	86,352	86,352	86,35
Corona norvegese	217,410	217,410	217,50	217,410	217,27	—	217,390	217,410	217,410	217,40
Corona svedese	208,280	208,280	208,20	208,280	208,23	—	208,360	208,280	208,280	208,28
FIM	287,400	287,400	287,25	287,400	287,15	—	287,300	287,400	287,400	—
Escudo portoghese	12,740	12,740	12,60	12,740	12,59	—	12,600	12,740	12,740	12,74
Peseta spagnola	10,719	10,719	10,71	10,719	10,70	—	10,710	10,719	10,719	10,71

Media dei titoli del 19 gennaio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	41,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,400
» 6% » » 1970-85	91,250
» 6% » » 1971-86	86,250
» 6% » » 1972-87	80,150
» 9% » » 1975-90	80,050
» 9% » » 1976-91	78,600
» 10% » » 1977-92	78,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	80,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	98,950
» » » 1-6-1981/86 16%	99,450
» » » 1-8-1982/84 19%	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,250
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	100,275
» » » » 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	100,300
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,900
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	99,950
» » » » 1- 3-1983/85	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,675
» » » » 1- 5-1983/85	99,850
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,775
» » » » 1- 3-1982/86	100,325
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,675
» » » » 1- 8-1982/86	100,200
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	100,175
» » » » 1- 2-1983/87	100,050
» » » » 1- 3-1983/87	100,100
» » » » 1- 4-1983/87	99,925
» » » » 1- 5-1983/87	99,900
» » » » 1- 6-1983/87	99,950
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984	99,250
» » » 18% 1- 4-1984	100,075
» » » 12% 1-10-1984	97,650
» » » 18% 1- 1-1985	101,475
» » » 17% 1- 5-1985	100,375
» » » 17% 1- 7-1985	100,700
» » Nov. 12% 1-10-1987	90,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,775
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1699,750
Marco germanico	608,445
Franco francese	198,885
Fiorino olandese	540,805
Franco belga	29,821
Lira sterlina	2411,375
Lira irlandese	1884,650
Corona danese	168,020
E.C.U.	1373,670
Dollaro canadese	1363,225
Yen giapponese	7,294
Franco svizzero	765,115
Scellino austriaco	86,391
Corona norvegese	217,400
Corona svedese	208,320
FIM	287,350
Escudo portoghese	12,670
Peseta spagnola	10,714

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 dicembre 1983 ha revocato, su rinuncia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società «Price Waterhouse e Co. S.n.c.», filiale in Milano della società di diritto svizzero.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Fidinter S.r.l.», in Milano, alla società «Fidinter S.p.a.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Gefid - Gestione fiduciaria S.p.a.», in Milano, alla società «Gefid - Gestione fiduciaria S.r.l.», in Monza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «F.I.D.I.A. - Fiduciaria investimenti mobiliari e immobiliari S.p.a.», in Milano, alla società «F.I.D.I.A. - Fiduciaria investimenti mobiliari e immobiliari S.r.l.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Arthur Andersen & Co. S.n.c.», in Roma, alla società «Arthur Andersen & Co. S.a.s.», in Roma, ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «VE.FID. - Società fiduciaria S.r.l.», in Monza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «N.I.A.S. - North Italy Auditing Society S.r.l.», in Busto Arsizio (Varese) ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Senato - Società fiduciaria e di revisione a r.l.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Rovigo - Fiduciaria di revisione S.r.l.», in Rovigo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Leucum - Società fiduciaria e di revisione aziendale S.r.l.», in Lecco (Como), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Defedi - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Fiduciaria S. Tommaso S.r.l.», in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Chartered - Società italiana di revisione e organizzazione aziendale S.a.s. di Roberto Ferrari e associati», in Milano, ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Soges revisione S.n.c. di Silvio Colombino e C.», in Torino, ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Cofisa - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Como, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Carfid S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «S.F.I.M.E. - Società fiduciaria immobiliare mobiliare europea S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Cigi revisioni S.a.s. di Alberto Crosti e C.», in Milano, ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Fiduciaria San Giovanni - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 28 dicembre 1983 ha autorizzato la società «Revinda - Società fiduciaria e di revisione aziendale a r.l.», in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(210)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Istituzione di una commissione di studio per i problemi tossicologici connessi all'impiego degli antiparassitari agricoli.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1984 presso la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione è stata prevista la istituzione di una commissione di studio per l'esame dei problemi tossicologici connessi all'impiego degli antiparassitari agricoli.

Ai lavori della commissione saranno chiamati a partecipare esperti regionali, statali, universitari e di istituti scientifici.

(321)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione al decreto riguardante la sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori per l'anno 1984

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1983, con il quale è stata indetta, per l'anno 1984, una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che a seguito della legge 18 gennaio 1983, n. 11 e del decreto ministeriale 12 luglio 1983, occorre provvedere analogamente anche per la corte di appello di Salerno, di nuova istituzione;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1983, registrato il 5 dicembre 1983 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Torino Trento, Trieste e Venezia.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 105

(347)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aumento, da undici a quattordici, del numero dei posti del concorso a dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1982, registro n. 2, foglio n. 102, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a cinque posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1983, registro n. 9, foglio n. 208, con il quale il numero dei posti di dirigente superiore messi a concorso, di cui sopra, è stato elevato di sei unità per undici posti complessivi;

Considerato che i dottori Salvatore Ravalli e Luciano Ragni, già dirigenti superiori per i servizi delle camere di commercio, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza, rispettivamente, il 18 settembre 1983 e 19 settembre 1983;

Considerato che il dott. Fernando Solinas, già dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 1° novembre 1983;

Considerata la necessità e l'urgenza di utilizzare i suddetti tre posti resisi vacanti;

Considerato, altresì, dato l'elevato numero delle domande di partecipazione al concorso bandito con il citato decreto ministeriale 5 gennaio 1982, che non appare opportuno riaprire i termini per l'ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il numero dei posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, messi a concorso con il decreto ministeriale 5 gennaio 1982 e successivamente elevati con il decreto ministeriale 2 agosto 1983, è elevato di tre unità, per quattordici posti complessivi.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 5 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1983
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 369

(290)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1, datato 1° gennaio 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1983, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di seconda categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(257)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, (disciplina: chirurgia);
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di terapista della riabilitazione;
due posti di capo sala;
tre posti di ostetrica;
dodici posti di infermiere professionale;
due posti di assistente sanitaria visitatrice;
un posto di collaboratore direttivo;
un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari;
due posti di aggiunto (di cui uno con diploma di geometra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L., in Clusone (Bergamo).

(336)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1983, n. 46.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982-84. Modificazioni e integrazioni delle leggi numeri 33/1973, 26/1979 e 10/1981.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 16 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità della legge

(1) Il recepimento nell'ordinamento della regione Umbria dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1983-85, è disciplinato — nel rispetto degli articoli 2, 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 — dalla presente legge, che modifica e integra le leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33, 15 giugno 1979, n. 26 e 26 febbraio 1981, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
Campo di applicazione e durata del contratto nazionale di lavoro

(1) L'accordo nazionale di lavoro, recepito con la presente legge riguarda tutto il personale dipendente dalla Regione nonché il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti e dalle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo dell'Umbria.

(2) Il predetto accordo ha decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

(3) I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui all'art. 45 a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime.

Art. 3.
Accordi decentrati

(1) Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge, e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è demandata ad accordi a livello aziendale tra la giunta regionale rappresentata dal presidente o da un suo delegato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie.

a) le condizioni di lavoro, nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

b) l'individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili professionali determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici in stretta correlazione con le qualifiche funzionali risultanti nei capi secondo e terzo del titolo secondo della presente legge;

c) le articolazioni dell'orario di lavoro;

d) la verifica delle condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL;

e) la definizione e l'attuazione dei progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

(2) Per gli accordi a livello regionale, che regolano istituti che riguardano sia il personale regionale che quello degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato, che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM.

(3) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, agli accordi decentrati riguardanti il personale regionale, che non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti, in conformità all'accordo nazionale, dalla presente legge, si dà esecuzione mediante atti degli organi regionali secondo le rispettive competenze.

Art. 4.
Informazione

(1) Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la giunta regionale, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione. Per quanto riguarda l'informazione sulla organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi del consiglio regionale, vi provvede — nei modi previsti nei successivi commi — l'ufficio di presidenza.

(2) L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

(3) A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

(4) Le modalità ed i tempi della informazione saranno definite in sede di accordi decentrati.

(5) Per le finalità di cui al primo comma si tengono periodiche conferenze di servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.
Formazione e aggiornamento professionale

(1) In attuazione dei principi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, la Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, ricercando anche la collaborazione dell'Università degli studi di Perugia, della scuola superiore della pubblica amministrazione e degli istituti specializzati.

(2) L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

(3) Per gli obiettivi indicati nella lettera *a*) del precedente comma sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

(4) Gli obiettivi di cui alla lettera *b*) del secondo comma sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

(5) La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio, organizzati o patrocinati dalla Regione e da altri enti o istituti.

(6) Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento che di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

(7) La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonché la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore per diritto allo studio sono demandate agli accordi decentrati a livello regionale previsti dal precedente art. 3.

(8) Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'ente.

(9) Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Orario di lavoro

(1) L'art. 17 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 è così modificato: « L'orario di lavoro settimanale è fissato in 36 ore.

(2) La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'amministrazione regionale, previo accordo decentrato aziendale unico della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per il rispettivo personale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità, lo svolgimento delle attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le organizzazioni sindacali;

b) l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'accordo definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative e la prestazione individuale complessiva giornaliera deve, di norma, essere distribuita in un arco massimo di dieci ore. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora;

d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni;

e) il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiori alle dieci ore mensili, le quali ultime debbono essere comunque recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

(3) L'atto con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato, sulla base dell'accordo di cui al comma precedente, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per il rispettivo personale.

(4) Per l'accordo di cui al secondo comma riguardante gli enti regionali che utilizzano esclusivamente personale regionale, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente dell'ente cui si riferisce l'accordo, o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante dell'amministrazione regionale, designato dalla giunta regionale.

(5) Il personale regionale assegnato funzionalmente agli enti destinatari di delega di funzioni regionali o comandato presso gli enti locali o gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 13 dello statuto diversi da quelli di cui al precedente comma osserva, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito nel presente articolo, la distribuzione settimanale e l'articolazione giornaliera vigente nell'ente presso il quale presta servizio ».

Art. 7.

Mobilità: princìpi generali

(1) La mobilità del personale nell'ambito dell'ente, tra le regioni a statuto ordinario, ivi compresi gli enti non economici da esse dipendenti, nonché tra la Regione e gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

(2) Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 8.

Mobilità interna all'ente

(1) La mobilità interna all'ente, che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è attuata dalla giunta regionale secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali, alle quali viene data informazione dei singoli provvedimenti.

(2) E' consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il mutamento del profilo professionale, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti dalla giunta regionale a seguito di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.

(3) Qualora tale mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

Art. 9.

Mobilità tra enti

(1) La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale delle regioni e degli enti locali, comporta il trasferimento del dipendente, eventualmente preceduto da un periodo di comando, nei ruoli dell'ente di destinazione.

(2) Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

(3) Il trasferimento in ruolo, che è comunque subordinato al consenso dell'ente di provenienza, è possibile, a seguito di avviso pubblico, nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti per il personale interno, oppure a domanda, nei limiti e con le modalità di cui al successivo settimo comma.

(4) Nel primo caso, la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento viene stabilita in sede di accordi decentrati a livello regionale.

(5) A tal fine gli enti pubblicano nel Bollettino ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

(6) La copertura dei posti dell'organico regionale è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla giunta regionale e della quale sono chiamati a far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

(7) Nel secondo caso, è consentito il trasferimento di personale tra le regioni nonché tra le regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 10.

Trasferimento o assegnazione funzionale in caso di delega di funzioni regionali

(1) Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

(2) In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

(3) Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

(4) Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

(5) Sono, altresì, consentiti l'assegnazione funzionale e il trasferimento del personale di ruolo della Regione agli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 13 dello statuto, istituiti dalla Regione o ai quali la stessa partecipa, e da questi alla Regione. Per il trasferimento si osservano, per le singole fattispecie, le norme del presente articolo e dell'art. 9.

Art. 11.

Comando

(1) Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio preso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile dietro assenso del dipendente, oppure, d'intesa con il dipendente interessato, presso altre regioni e presso gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

(2) E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di personale di altre regioni e di enti locali.

(3) Il comando del personale regionale assegnato agli uffici del Consiglio, del comitato di controllo e degli enti regionali non economici e disposto su proposta dell'ufficio di presidenza, del comitato o dell'ente, o d'intesa con essi.

TITOLO II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Capo I

ORDINAMENTO

Art. 12.

Ruolo unico del personale regionale

(1) Il personale della Regione è collocato in un ruolo unico regionale, comprendente sette qualifiche funzionali, salva l'ipotesi di cui al successivo secondo comma, e la funzione dirigenziale articolata in due qualifiche funzionali, alle quali corrispondono i livelli retributivi stabiliti dal successivo art. 31:

dirigente di struttura di II livello e qualifiche equiparate	(II qualifica dirigenziale)
dirigente di struttura di I livello e qualifiche equiparate	(I qualifica dirigenziale)
funzionario	(VIII livello retributivo)
istruttore direttivo	(VII livello retributivo)
istruttore	(VI livello retributivo)
esecutore	(IV livello retributivo)
operatore	(III livello retributivo)
ausiliario	(II livello retributivo)
addetto alle pulizie	(I livello retributivo)

(2) In relazione alle esigenze organizzative, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici potrà istituire la qualifica funzionale di collaboratore professionale, alla quale corrisponde il quinto livello retributivo. In ogni caso, per i profili amministrativi della qualifica di esecutore, quella di istruttore costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

(3) La declaratoria delle funzioni dirigenziali, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti regionali, la responsabilità dei dirigenti e l'articolazione delle funzioni dirigenziali nonché le declaratorie delle qualifiche funzionali sono indicate ai successivi capi II e III.

(4) La legge sull'ordinamento degli uffici determina:

a) la dotazione dei posti per le singole qualifiche funzionali;

b) i profili professionali appartenenti a ciascuna delle predette qualifiche funzionali;

c) le specifiche competenze e responsabilità dei dirigenti in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, o alle missioni affidategli;

d) gli ambiti di coordinamento per aree funzionali ed operative, in relazione alle priorità e agli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei progetti e programmi in cui esso si articola;

e) il ruolo e le attribuzioni degli amministratori relativamente alla direzione delle strutture, nel rispetto delle competenze degli organi istituzionali, e il rapporto tra direzione politico-amministrativa e direzione funzionale della struttura organizzativa.

Art. 13.

Modalità di costituzione del rapporto d'impiego

(1) L'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è così sostituito: « La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.

(2) Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa.

(3) Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione alla qualifica funzionale e alle funzioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

(4) Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

(5) Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato annualmente dalla giunta regionale nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima ».

(6) Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è così modificato: « Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima ».

(7) Restano ferme, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 16 e 17 seguenti, le procedure speciali per il reclutamento del personale con peculiari professionalità previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

Art. 14.
Rapporto di lavoro a tempo determinato

(1) Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971.

(2) I criteri e le modalità delle predette assunzioni saranno definiti con apposito regolamento.

Art. 15.
Part-time

(1) In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

(2) Il *part-time* comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

(3) Al rapporto di lavoro a *part-time* si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

(4) Al riguardo si applicano i seguenti criteri:

a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50 per cento delle competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità, previsto nel successivo art. 34, è pari al 50 per cento di quello spettante al personale di pari qualifica a orario intero;

d) al personale a *part-time* spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a *part-time* non può eseguire prestazioni straordinarie, né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a *part-time* i dipendenti con posizione funzionale di direzione e coordinamento di strutture operative.

(5) I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in *part-time* possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la qualifica funzionale di addetto alle pulizie e quella di istruttore.

(6) Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, la individuazione dei settori e dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a *part-time* sono definiti dalla giunta regionale, con atti che danno esecuzione agli accordi decentrati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(7) Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a *part-time* o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

(8) Le assunzioni a *part-time* non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

(9) La sperimentazione del *part-time*, con i criteri e le modalità fissati nel presente articolo, verrà attuata allorché saranno definiti, con legge nazionale, gli aspetti previdenziali dello speciale rapporto di lavoro che ne deriva.

Art. 16.
Accesso alle qualifiche dirigenziali

(1) Alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti e orali; il 25 per cento dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica.

(2) Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami, scritti e orali, per non meno del settanta per cento dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica; e, per i restanti posti, per concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti e orali.

Art. 17.
Accesso alle altre qualifiche funzionali

(1) Alle qualifiche funzionali non dirigenziali si accede per concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti e orali; per le qualifiche funzionali fino a quella di collaboratore professionale (quinto livello retributivo) gli esami scritti possono essere sostituiti da prove pratiche o attitudinali, come previsto dalla tabella A/1 (livelli dal 1° al 4°) allegata alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 45. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 4 della predetta legge regionale n. 45/80.

(2) Il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

(3) A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Capo II

DELLA DIRIGENZA REGIONALE

Art. 18.
Funzione dirigenziale

(1) La funzione dirigenziale regionale è volta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale, di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali, in conformità ai princìpi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dal consiglio e dalla giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

(2) Essa si esplica essenzialmente mediante:

a) il raccordo delle strutture tecnico-amministrative con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi della Regione ed alla loro attuazione e verifica;

b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

(3) L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è caratterizzato da:

a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

b) piena autonomia tecnica di decisione e di direzione; in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

(4) Nell'ambito della funzione dirigenziale si collocano le posizioni di lavoro riferite alle qualifiche funzionali di dirigente di strutture organizzative di secondo livello e qualifiche equiparate, di dirigente di strutture organizzative di primo livello e qualifiche equiparate, di cui all'art. 21, nonché gli incarichi di coordinamento per aree funzionali ed operative, con le articolazioni previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici entro i limiti di cui ai successivi commi.

(5) Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a quindici, ivi comprese le esigenze funzionali del consiglio regionale.

(6) Il contingente della qualifica di dirigente appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale dovrà corrispondere alla responsabilità delle strutture organizzative di massimo livello e delle attività complesse di elaborazione, di studio e ricerca definite dalla legge sull'ordinamento degli uffici, e non può superare le novanta unità.

Art. 19.
Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali

(1) In armonia con quanto previsto nel precedente articolo e in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

(2) Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

(3) A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

(4) Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

(5) Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

(6) Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

(7) Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

(8) Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

a) l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

b) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

c) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

d) l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

e) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

f) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

g) la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Art. 20.
Responsabilità dei dirigenti

(1) I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte negli articoli 18 e 19, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

(2) In particolare sono responsabili:

a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

b) delle disposizioni da loro impartite;

c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

(3) I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

(4) Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

(5) L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

(6) Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 21
Qualifiche funzionali dirigenziali

(1) La funzione dirigenziale è articolata in due qualifiche funzionali, caratterizzate dalle posizioni di lavoro riferite alle qualifiche di dirigente di strutture organizzative, rispettivamente, di secondo e di primo livello e alle qualifiche alle stesse equiparate.

(2) Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale prevista all'art. 12 della presente legge esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di secondo livello per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, della massima struttura organizzativa individuata dalla legge sull'ordinamento degli uffici.

(3) Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale prevista nel predetto art. 12 esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di primo livello e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, delle predette strutture organizzative di base.

Art. 22.
Funzione di coordinamento

(1) Al fine di assicurare le funzioni di direzione di vaste aree funzionali ed operative e di coordinamento sono istituiti, in relazione alle esigenze di cui alla lettera *d*) del quarto comma del precedente art. 12, ambiti di coordinamento funzionale.

(2) L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale, ad uno dei dirigenti di strutture di secondo livello facenti parte dell'ambito di coordinamento, il quale continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni di dirigente della struttura organizzativa cui è preposto.

(3) L'incarico predetto è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque ed è rinnovabile e revocabile.

(4) Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme previste per l'attribuzione dell'incarico.

(5) La normativa prevista dall'art. 10 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, resta in vigore sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 42, quarto comma, della presente legge.

Capo III

DELLE ALTRE QUALIFICHE FUNZIONALI

Art. 23.
Funzionario

(1) Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

(2) Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

(3) Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione; si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

(4) Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

(5) Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici;

c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

(6) La qualifica di funzionario può comportare la responsabilità di unità operative organiche eventualmente previste e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

(7) L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

(8) Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale e altri specifici requisiti eventualmente previsti dall'ordinamento regionale.

Art. 24.

Istruttore direttivo

(1) L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

(2) L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

(3) Con riferimento ai compiti attribuiti, l'istruttore direttivo:

a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione;

g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

(4) La posizione di lavoro di istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

(5) Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;

d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro od organizzazione di unità semplici.

(6) L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

(7) Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Art. 25.

Istruttore

(1) L'istruttore cura:

a) nel campo amministrativo:

la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;

la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima;

la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;

altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dati:

la minutazione dei programmi;

la gestione operativa degli impianti di elaborazione;

il controllo delle informazioni input/output;

la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

c) nel campo tecnico:

le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.), connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

(2) Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, l'istruttore:

svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;

conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;

controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

(3) La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.

(4) Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le posizioni di lavoro che comportano l'uso comples-

so di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello culturale di base del diploma di scuola secondaria superiore.

(5) L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche di un certo rilievo.

(6) L'istruttore ha un grado di iniziativa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

(7) Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore a titolo equipollente.

Art. 26.

Collaboratore professi nale

(1) Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; puo avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

(2) Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

(3) L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di presorizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

(4) Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

(5) Con riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 12 e nel secondo comma dell'art. 42, l'eventuale istituzione della qualifica funzionale di collaboratore professionale, prevista dal C.N.L., è demandata alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Art. 27.

Esecutore

(1) L'esecutore:

a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;

b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;

c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) provvede alla collazionatura dei dattiloscritti;

e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

f) è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

(2) Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

(3) L'esecutore è, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

a) attività agricole e forestali;

b) sorveglianza idraulica;

c) strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri;

d) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

e) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

f) conduzione di operatrici semoventi;

g) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;

h) altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

(4) Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione, lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché l'assorbimento delle operazioni amministrative complementari.

(5) Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale è richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

(6) L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di assegnazione per trattare questioni o pratiche di rilievo apprezzabile.

(7) L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori.

(8) Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, della specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Art. 28.

Operatore

(1) L'operatore è addetto a:

a) prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

c) conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) attività agricole e forestali;

e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

f) compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

(2) Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.

(3) Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

(4) Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

(5) L'operatore ha autonomia operativa riferita all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

(6) Per l'accesso dall'esterno è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Art. 29.
Ausiliario

(1) L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

(2) In particolare l'ausiliario è addetto a compiti di:

a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

c) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

e) commissioni anche esterne al luogo di lavoro;

f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

(3) Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

(4) La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività di tipo manuale e non, di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

(5) L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella riferita alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

(6) Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 30.
Addetto alle pulizie

(1) La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed, anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

(2) L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

(3) Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31.
Livelli retributivi

(1) Alle qualifiche funzionali indicate al primo e secondo comma dell'art. 12 corrispondono i seguenti livelli retributivi:

dirigente di struttura di secondo livello e qualifiche equiparate	L. 14.000.000
dirigente di struttura di primo livello e qualifiche equiparate	» 11.200.000
funzionario	» 8.640.000
istruttore direttivo	» 6.400.000
istruttore	» 5.500.000
collaboratore professionale	» 5.200.000
esecutore	» 4.450.000
operatore	» 3.900.000
ausiliario	» 3.360.000
addetto alle pulizie	» 3.300.000

(2) Spettano, inoltre, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 32.
Indennità

(1) Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31 sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento, di cui all'art. 22, è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale (dirigente di struttura di secondo livello e qualifiche equiparate) compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo livello compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nella qualifica di funzionario con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di istruttore compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria silvo-pastorale) inquadrato nella qualifica funzionale di collaboratore professionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di collaboratore professionale, di esecutore e di operatore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000; tale indennità non compete al personale della qualifica di collaboratore professionale che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera *f)*;

h) al personale inquadrato nella qualifica funzionale di ausiliario compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie non compete alcuna indennità;

i) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolari esposizioni a rischio nei settori di cui all'allegato *A*, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato *A*.

Art. 33.
Passaggio di livello

(1) In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

Art. 34.
Salario di anzianità

(1) Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

dirigente di struttura di II livello e qualifiche equiparate (II dirig.)	L. 840.000
dirigente di struttura di I livello e qualifiche equiparate (I dirig.)	» 672.000
funzionario (8° livello)	» 518.000
istruttore direttivo (7° livello)	» 384.000
istruttore (6° livello)	» 330.000
collaboratore professionale (5° livello)	» 312.000
esecutore (4° livello)	» 267.000
operatore (3° livello)	» 234.000
ausiliario (2° livello)	» 216.000
addetto alle pulizie (1° livello)	» 198.000

(2) Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il predetto salario di anzianità è riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità

sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestato nella qualifica di provenienza e in quella di godimento alla data del 1° gennaio 1985.

(3) Le somme di cui ai precedenti commi sono, altresì, ridotte in proporzione ai periodi di interruzione del trattamento economico intervenuti nel biennio di riferimento.

(4) Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

(5) In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

(6) Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

(7) La progressione economica di cui all'art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, cessa alla data del 31 dicembre 1982.

Art. 35.
Omnicomprensività

(1) Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

(2) L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate alla Regione.

Art. 36.
Lavoro straordinario

(1) Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro-capite.

(2) Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

(3) Fino alla definizione intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979-81, recepito con legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno. Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista nell'art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

(4) Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT che corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione, i compensi correlati alle prestazioni di servizio fuori del normale orario di lavoro.

Art. 37.
Compensi incentivanti la produttività

(1) Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

(2) La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

(3) I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti dalla giunta regionale, in attuazione di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

(4) Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante le produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente art. 36;

b) ed, eventualmente, da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

(5) Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.

(6) L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio.

(7) Dette economie si ripartiscono come segue:

20 per cento in economie di bilancio;

40 per cento in riconversione di attrezzature;

40 per cento di produttività.

(8) L'ufficio organizzazione, in ordine alle specifiche competenze in materia attribuitegli dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici, provvederà alla determinazione di standards di produttività.

Art. 38.
Indennità di turno

(1) Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L. 25.000.

(2) L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di L. 1.080; ordinario festivo L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1.800.

Art. 39.
Indennità di reperibilità

(1) Per le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali la Regione istituisce il servizio di pronta disponibilità. Esso è remunerato con il compenso di L. 600 orarie.

(2) I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

Art. 40.
Missioni

(1) Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'intera materia, è disciplinato dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, alla quale vengono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi successivi.

(2) Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti della Regione, comandati in

missione fuori della ordinaria sede di servizio, sono stabilite, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue:

a) dipendenti inseriti nelle qualifiche dirigenziali (ex ottavo livello precedente ordinamento) e nelle altre qualifiche fino alla sesta (quinto livello precedente ordinamento): L. 31.700;

b) dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: L. 23.100 ».

(3) Il quinto e sesto comma del predetto art. 3 sono sostituiti dal seguente:

« Le misure delle indennità di trasferta sono annualmente rideterminate con deliberazione della giunta regionale entro i limiti di incremento fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 »

(4) Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso della spesa dell'albergo di seconda categoria ».

(5) All'art. 7, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; per il restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe ».

(6) Il quarto comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le indennità di cui al precedente terzo comma, già modificate in relazione alle elevazioni determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sono rideterminate annualmente con atto della giunta regionale entro i limiti d'incremento fissati dal Ministro del tesoro ».

(7) Fino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto nell'art. 22 della presente legge, alle autorizzazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, al secondo e ultimo comma dell'art. 6 e al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti indicati nelle lettere c) degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2, come modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 36.

Art. 41.

Servizi di mensa

(1) L'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 15, concernente l'istituzione dei servizi di mensa per le esigenze del funzionamento della Regione, è sostituito dal seguente: « La Regione dispone — per le esigenze del funzionamento dei suoi uffici e al fine, anche, di agevolare la realizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori — servizi di mensa, secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso la contrattazione decentrata.

(2) Può usufruire del servizio mensa il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso o adibito a servizi connessi a particolari esigenze degli uffici regionali, limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro.

(3) Non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico su sei giorni lavorativi.

(4) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

(5) La giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti, stipula speciali convenzioni che pongono a suo carico solo l'organizzazione dei servizi e i costi fissi dei pasti nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato.

(6) Con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dell'ente.

(7) In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante ».

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali

(1) Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali di cui ai capi II e III del titolo II della presente legge, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli l. r. n. 26/79	Qualifiche funzionali
I	Addetto alle pulizie
II	Ausiliario
III	Operatore
IV	Esecutore
—	Collaboratore professionale
V	Istruttore
VI	Istruttore direttivo
VII	Funzionario
VIII	1ª qualifica dirigenziale
	2ª qualifica dirigenziale

(2) Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, sia istituita la qualifica funzionale di collaboratore professionale, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici detterà i criteri e le modalità dell'inquadramento del personale nella predetta qualifica, in stretta corrispondenza alle declaratorie di qualifica e di funzioni indicate al precedente art. 26.

(3) Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti nei successivi commi.

(4) Nella fase di prima attuazione del presente accordo sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ottavo livello funzionale di cui alle tabelle B) allegate alle leggi regionali 15 giugno 1979, n. 26 e 26 febbraio 1981, n. 10; sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo nella seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90 per cento dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si procederà mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti e orali.

(5) I vincitori dei concorsi pubblici già banditi e in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto alla nomina in posti di ottavo livello funzionale previsto nel precedente ordinamento, vengono immessi all'atto della nomina nella prima qualifica funzionale dirigenziale.

(6) Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983, o dalla data della nomina in ruolo a seguito dei concorsi di cui al comma precedente.

(7) Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

(8) Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, i coordinatori previsti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura fissata, in attuazione dell'accordo per il periodo 1979-81, dall'art. 15 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

(9) I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 43.

Concorsi speciali

(1) In occasione delle operazioni di ristrutturazione dei servizi regionali, sulla base della legge sull'ordinamento degli uffici regionali ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50 per cento dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, dalla qualifica di ausiliario a quella di funzionario, è coperto mediante concorsi interni,

per titoli ed esami, riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

(2) I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.

Art. 44.
Riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica

(1) Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui all'art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

(2) I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lettera *a)*.

(3) L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7 per cento, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

(4) Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risulti superiore al maturato determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del secondo comma del presente articolo.

Art. 45.
Scaglionamento dei benefici economici

(1) Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;
dal 1° gennaio 1984: 70 per cento;
dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

(2) Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

(3) Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale del correlato livello funzionale di cui alla tabella *B)* allegata alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, a cui vanno aggiunti i benefici previsti nella presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma.

(4) Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste al primo comma del presente articolo.

Art. 46.
Aspettativa e permessi sindacali

(1) In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, rimangono in vigore le norme di cui all'art. 27 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 e all'art. 64 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come risulta integrato dall'art. 26 della predetta legge regionale n. 26/1979 e dall'art. 11 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

Art. 47.
Personale docente della formazione professionale

(1) Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro il 1983, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalle regioni.

Art. 48.
Applicabilità della normativa della presente legge al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione

(1) Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite e al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, e al personale delle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo dell'Umbria.

(2) Nel rispetto degli ordinamenti dei predetti enti, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche funzionali di ciascun ente sono regolati, ai sensi dell'art. 2, n. 5, della predetta legge n. 93/1983, dalla legge regionale o, comunque, con atto normativo o amministrativo sulla base di essa.

Art. 49.
Norme incompatibili

(1) Sono abrogati gli articoli 47, 51 e 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33; gli articoli dal 1° al 9, 18, 19, 40, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26; gli articoli 3, 5, 8, 9, 10, primo comma, 12 con allegata tabella *B)*, e 16 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

(2) Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

(3) Le parole «livello funzionale» utilizzate nella precedente normativa s'intendono sostituite con le parole «qualifica funzionale».

Art. 50.
Acconti sui benefici economici maturati nell'anno 1983

(1) Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di applicazione delle norme contenute nel titolo IV della presente legge, possono essere liquidate, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti per l'anno 1983 dall'art. 45, acconti mensili forfettari, per i singoli livelli retributivi attribuibili automaticamente per effetto dell'equiparazione derivante dal primo comma dell'art. 42, nelle seguenti misure:

I qualifica dirigenziale	(ex-VIII livello)	L. 150.000
VIII livello retributivo	(ex-VII livello)	L. 115.000
VII livello retributivo	(ex-VI livello)	L. 55.000
VI livello retributivo	(ex-V livello)	L. 50.000
IV livello retributivo	(ex-IV livello)	L. 35.000
III livello retributivo	(ex-III livello)	L. 32.000
II livello retributivo	(ex-II livello)	L. 30.000

(2) Le somme predette sono al lordo delle ritenute erariali, assistenziali e previdenziali.

(3) In sede di liquidazione dei benefici economici spettanti a ciascun dipendente ai sensi del predetto art. 45, si provvederà al conguaglio anche negativo delle somme corrisposte a titolo di acconto.

Art. 51.
Norma finanziaria

(1) L'onere a carico dell'esercizio 1983 per l'attribuzione dei benefici economici derivanti dall'attuazione della presente legge nella misura prevista al precedente art. 45, nonché, per

i benefici di cui agli articoli 38 e 40, è valutato in lire 1.528 milioni, di cui lire 108 milioni per il personale in servizio presso gli uffici del consiglio e L. 1.420.000.000 per quello in servizio presso gli uffici della giunta e graverà sugli stanziamenti dei capitoli 50, 280 e 290 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'anno 1983. Ad esso si fa fronte con la disponibilità esistente nei detti stanziamenti; per gli anni 1984 e 1985 con quota degli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale 1983-85 ai programmi di attività 1.03.1.01, 1.06.1.01 e seguenti.

(2) A decorrere dall'esercizio 1984 è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cap. 305 denominato: « Indennità di reperibilità a favore del personale per le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali » (tit. 1, sez. I, rubr. 4, cat. 2, tipo 1.1). Il relativo stanziamento sarà annualmente determinato con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

(3) Al finanziamento degli oneri a carico degli esercizi 1984 e 1985 per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, si provvederà nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali previsti dall'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale, entro i limiti di spesa previsti nel bilancio pluriennale della Regione, al programma operativo 6.03.2.01 (cap. 2960).

(4) Agli oneri a carico degli esercizi 1984 e 1985 per le finalità di cui agli articoli 5, quinto comma; 13, ultimo comma; 15, 34, 36, 37, 38, 40 e 41 della presente legge si fa fronte con quote degli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale 1983-85 ai seguenti programmi di attività: 1.03.1.01 (cap. 50); 1.06.1.01 (capitoli 280 e 290); 1.06.1.02 (cap. 300); 1.06.1.07 (capitoli 320 e 325); 1.06.1.08 (cap. 355).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 16 dicembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *novembre* 1983 (*atto n.* 1060) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *dicembre* 1983.

ALLEGATO *A*

Tabella delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale.

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione all'infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dell'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui alla lettera *i*) del primo comma dell'art. 32 della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento della giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata, sotto la propria diretta responsabilità, dal responsabile della unità operativa presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo l'indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

(6914)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1983, n. 47.

Delega alle comunità montane delle funzioni amministrative e degli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 21 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e delega

L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi diretti al recupero, alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani sono delegati alle comunità montane dell'Umbria.

Sono delegati, in particolare, i seguenti interventi sul territorio:

a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati e colture da legno;

b) ricostituzione, rinfoltimento dei boschi degradati e conversione dei boschi cedui;

c) sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli;

d) sistemazione idraulico-forestale, consolidamento delle pendici franose e dissestate e relative opere di manutenzione;

e) bonifica montana;

f) difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e dell'equilibrio ecologico, recupero delle risorse;

g) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;

h) difesa antiparassitaria;

i) vivaistica;

l) opere infrastrutturali e di valorizzazione fondiaria;

m) faunistica, fatte salve le competenze della provincia ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;

n) tartuficoltura.

Tutti gli interventi possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad enti pubblici; in questo caso dovranno essere preceduti da apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.

Per interventi che riguardino territori di due o più comunità montane, le stesse stipulano intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.

Art. 2.

Programma e progetti esecutivi

Per l'attuazione delle finalità della presente legge la Regione approva il programma annuale articolato per zone omogenee.

Il programma, redatto in armonia con il piano di sviluppo economico e con il piano urbanistico territoriale, individua gli indirizzi programmatici regionali del settore, cui dovranno attenersi le comunità montane nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione.

Per la elaborazione dei progetti esecutivi, le comunità montane possono avvalersi dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria e del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11 e del 24 luglio 1977, n. 616, nonché dei servizi tecnici regionali operanti nel territorio.

La Regione può comandare il proprio personale presso gli enti delegati per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

Progetti speciali

Le comunità montane provvedono alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti speciali attinenti le finalità del precedente art. 1, previsti dalla normativa regionale, statale o della Comunità economica europea.

La Regione può, in casi particolari, provvedere direttamente alla predisposizione di progetti speciali.

Per i progetti di cui al primo comma e per la realizzazione di quelli previsti al secondo comma la Regione può intervenire con fondi propri al finanziamento della quota a carico delle comunità montane.

Art. 4.

Programma e finanziamenti

Entro il 30 giugno di ciascun anno la giunta regionale, sentite le comunità montane, predispone per l'anno successivo il programma annuale per gli interventi di cui all'art. 1, suddiviso per zone omogenee, e formula la proposta di riparto dei finanziamenti provenienti dal bilancio regionale, anche in base alla superficie montana, alla popolazione, ed alla differenza per ciascuna comunità tra la superficie totale dei comuni e quella classificata montana.

Il programma è approvato dal consiglio regionale entro il successivo 30 settembre.

Art. 5.

Progetti esecutivi

Le comunità montane presentano alla Regione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'approvazione da parte della giunta, i progetti esecutivi degli interventi, redatti in conformità al programma regionale di cui al precedente art. 2.

La giunta regionale si riserva la vigilanza sugli interventi anche al fine di assicurare la corretta realizzazione delle opere progettate entro i termini di tempo stabiliti.

In caso di grave inadempienza delle comunità montane, la giunta regionale, oltre ai poteri di cui al successivo art. 12, provvede alla nomina di un commissario per il compimento degli atti relativi alle opere di cui al precedente comma.

Art. 6.

Erogazione finanziamenti

La giunta regionale provvede all'inizio di ciascun anno alla erogazione dei fondi stanziati in bilancio e relativi ai lavori indicati nei progetti delle comunità montane, che è effettuata fino ad un massimo dell'85 per cento dell'importo con anticipazione.

Per la parte rimanente provvede invece ad opere ultimate e dopo l'approvazione dei verbali di collaudo, da parte della giunta regionale.

Nel caso di lavori per importi fino a 1.000 milioni di lire è facoltà della giunta regionale consentire che il certificato di collaudo venga sostituito da quello di regolare esecuzione, emesso dalla comunità montana.

Art. 7.

Attività promozionali

La giunta regionale assegna alle comunità montane contributi per:

a) acquisto di macchine ed attrezzi per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 1;

b) ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni o costruzioni di immobili idonei agli usi delle comunità montane;

c) attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia;

d) incentivazione delle attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle comunità montane, per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui e contributi come previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 8.

Progetti e preventivi di spesa

Per partecipare al riparto dei fondi stanziati per gli interventi previsti al precedente articolo, le comunità montane presentano alla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, progetti e preventivi di spesa.

L'entità di ciascun contributo non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 9.

Riparto ed erogazione fondi

Entro il 30 maggio, la giunta regionale provvede al riparto dei fondi tra le comunità montane richiedenti.

I contributi assegnati sono erogati:

per il 50 per cento in acconto;

per il rimanente 50 per cento, a seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo, o dell'accertamento di acquisto.

Art. 10.

Pubblica utilità

Le opere realizzate ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti, indifferibili e conformi alle disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, alla protezione della natura, ai vincoli panoramici ed idrogeologici.

Art. 11.

Indirizzo e coordinamento

La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dalla giunta regionale, in conformità degli obiettivi del piano regionale di sviluppo.

Art. 12.

Inadempienza

Qualora le comunità montane interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la giunta regionale, sentito l'ente delegato, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

Art. 13.

Norma finale

La legge regionale 17 maggio 1980, n. 44, è abrogata.

Art. 14.

Finanziamento

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono confermati, per l'anno 1983, gli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio in corso: 4000; 4020; 4040; 4170; 8350; 8380; 8400; 8470 e 8505.

Per gli anni successivi le autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli suindicati saranno determinate con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti delle pre-

visioni iscritte nel bilancio pluriennale della Regione ai seguenti programmi e progetti: 2.03.3.04 - 2.03.3.08 - 2.24.2.01 - 2.24.2.02 - 2.24.3.01.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 16 dicembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 novembre 1983 (atto n. 1059) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 dicembre 1983.

(172)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **48.**

Ultima variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 27 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(173)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **64.**

Modifiche all'art. 22 dello statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, e successive modificazioni, previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 22 dello statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, e successive modificazioni, previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, concernente: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — La cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazione di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a venti volte il patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Tale rapporto può essere concordato in cifra più elevata con la banca se la cooperativa è assistita da garanzia sussidiaria per la parziale copertura delle perdite ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *settembre* 1983.

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, **n. 65.**

Interventi a favore delle imprese artigiane che occupano apprendisti.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana, di promuovere la formazione di mano d'opera artigiana qualificata, nonché di incoraggiare l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato in attesa di riorganizzare il complesso degli interventi a sostegno dell'artigianato, la regione Lazio concorre, con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dall'art. 18, ad incentivare l'assunzione, la qualificazione ed il mantenimento in servizio, con la qualifica conseguita, di apprendisti nelle aziende artigiane.

Art. 2.

Destinatari

Sono destinatari dei benefici previsti dalla presente legge:

a) le imprese artigiane dei settori relativi alle attività classificabili, ai sensi della classificazione del 1971 per categorie di attività economica dell'istituto centrale di statistica, nel ramo tre « industrie manifatturiere » e nel ramo quattro « industrie delle costruzioni e della installazione di impianti »;

b) le imprese artigiane dei settori relativi ai mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537.

Le imprese di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma, per le quali la durata massima del periodo di apprendistato contemplato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è superiore ad anni due, con riferimento, ove previsto, all'età minima stabilita per l'inizio del rapporto di apprendistato, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono a tempo pieno nuovi apprendisti, nel rispetto della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei contratti nazionali di lavoro con obbligo di far seguire corsi di istruzione complementare organizzati dalla regione Lazio presso i propri centri professionali ove sussistano le condizioni di loro attuazione in relazione ad un congruo numero di apprendisti.

Art. 3.

Condizioni

Per concorrere all'assegnazione dei benefici della presente legge, gli interessati devono:

a) essere titolari di impresa artigiana iscritta negli albi provinciali di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) corrispondere all'apprendista una retribuzione pari a quella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) non avere licenziato apprendisti nel periodo dalla data di pubblicazione ed il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) limitatamente alle imprese artigiane dei settori di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, mantenere in servizio l'apprendista, dopo l'attribuzione della qulifica professionale relativa al mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato, con la qualifica conseguita garantendo la stabilità del posto di lavoro per non meno di un anno;

e) non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in relazione al rapporto di apprendistato al quale il beneficio si riferisce.

Art. 4.

Tipo e misura delle provvidenze

All'imprenditore artigiano, nei limiti di un solo apprendista assunto entro la percentuale massima degli apprendisti che, in base alle disposizioni di legge in vigore, egli ha facoltà di assumere, è concesso:

a) un contributo di L. 1.200.000 per il primo semestre di tirocinio continuativo effettuato presso l'azienda;

b) limitatamente alle imprese artigiane dei settori di cui alla lettera b) del precedente art. 2, un contributo di L. 1.400.000 per il successivo anno e L. 600.000 per ciascuno degli ulteriori semestri di tirocinio continuativo effettuato presso l'azienda, nonché un premio di L. 500.000 per l'attribuzione all'apprendista, entro il periodo massimo di tirocinio, della qualifica professionale relativa al mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato e per il suo mantenimento in servizio con la qualifica conseguita ed alle condizioni di cui alla lettera d) del precedente art. 3.

Il contributo di L. 600.000 di cui alla lettera b) del comma precedente è concesso per non più di tanti semestri quanti sono i periodi massimi di durata del rapporto di tirocinio previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione all'età dell'apprendista ovvero, in mancanza di previsione espressa, per non più di tre semestri e, comunque, non oltre il conseguimento della qualificazione professionale.

Per i periodi inferiori al semestre il contributo è corrisposto nella misura ridotta del 50 per cento qualora il tirocinio è durato più di novanta giorni.

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro previsti dalla legge non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.

Art. 5.

Domanda per il primo contributo

Per ottenere il contributo di cui alla lettera a) del precedente art 4, gli imprenditori artigiani interessati devono:

a) entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato domanda secondo le modalità indicate dal successivo art. 8 con allegata copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n 15, della ricevuta di notificazione di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, fatta alla sezione di collocamento del comune in cui l'imprenditore esercita la propria attività. Nella domanda deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) non prima di sei mesi dalla data di assunzione dello apprendista per il quale il contributo è richiesto, presentare domanda secondo le modalità indicate dal successivo art. 8, richiamando in essa la domanda di cui alla lettera a) del precedente comma, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b), c) ed e) del precedente art. 3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni.

L'ufficio che istruisce le domande può verificare le dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma richiedendo alle amministrazioni competenti gli elementi necessari per il loro riscontro.

Art. 6.

Eventuale domanda per i contributi ulteriori

Per ottenere il contributo di L. 1.400.000 per il successivo anno nonché gli ulteriori contributi di L. 600.000 di cui alla lettera b) del precedente art. 4, gli imprenditori artigiani interessati devono non prima di un anno dalla data di presentazione della domanda prevista dalla lettera b) del primo comma del precedente art. 5 e, successivamente, non prima di un anno dalla precedente domanda, presentare le relative istanze secondo le modalità indicate dal successivo art. 8, richiamando in essa le precedenti domande ed allegando:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente art. 3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni, fermo restando il dispositivo dell'ultimo comma del precedente art. 5;

b) fidejussione bancaria a garanzia della restituzione delle quote di contributo nei casi di decadenza dei benefici della presente legge indicati al terzo comma del successivo art. 17.

Art. 7.

Domanda per il saldo

Per ottenere il pagamento dei contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 4, limitatamente alle semestralità comunque non ancora riscosse, nonché del premio previsto dalla medesima disposizione, gli imprenditori artigiani interessati devono presentare domanda secondo le modalità indicate dal successivo art. 8, richiamando in essa le precedenti domande di cui al precedente art. 5 e, ove presentate, anche le successive domande previste dall'art. 6 della presente legge.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) attestato della comunicazione dell'imprenditore artigiano di avere attribuito la qualificazione professionale all'apprendista per il quale il beneficio è richiesto, rilasciato dalla competente sezione di collocamento;

b) atto di assunzione del lavoratore nella qualifica conseguita con contratto di lavoro a tempo indeterminato contenente una clausola con la quale l'imprenditore artigiano si impegna a conservare la stabilità del posto di lavoro per non meno di un anno;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente art. 3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni, fermo restando il disposto dall'ultimo comma del precedente art. 5.

L'atto di assunzione di cui alla lettera b) del comma precedente deve essere presentato in originale ovvero in copia autenticata e deve essere sottoscritto, per espressa conoscenza della clausola sopra indicata, anche dal lavoratore.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande previste dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, compilate su carta bollata ed indirizzate alle commissioni provinciali dell'artigianato, istituite ai sensi dell'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nella cui circoscrizione le imprese richiedenti hanno sede e svolgono la loro attività, devono essere spedite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre quindici giorni dalle scadenze previste nella presente legge rispettivamente dalla lettera b) del primo comma dell'art. 5, dall'art. 6 e dal momento della comunicazione prevista dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 7.

La data di spedizione vale quale data di presentazione delle domande.

Gli elenchi formati dagli uffici di ricevimento secondo l'ordine di presentazione delle domande sono pubblici.

Art. 9.

Tempi e modalità di erogazione

Le provvidenze previste dal precedente art. 4 sono corrisposte, nei tempi e secondo le modalità seguenti:

a) contributo di L. 1.200.000 relativo al primo semestre di tirocinio effettuato presso l'azienda, da erogarsi in seguito all'accoglimento della domanda di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 5;

b) contributo di L. 1.400.000 relativo al successivo anno di tirocinio effettuato presso l'azienda nonché ulteriori contributi di L. 600.000 per gli altri semestri, da erogarsi in seguito all'accoglimento delle domande di cui al precedente art. 6;

c) saldo del contributo relativo agli ulteriori semestri di tirocinio effettuato presso l'azienda e premio per la qualificazione professionale attribuita nonché per il mantenimento in servizio dell'apprendista con la qualifica conseguita da erogarsi in seguito all'accoglimento della domanda di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Ripartizione degli interventi su base provinciale

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, commercio ed artigianato, provvede a ripartire nell'ambito delle singole province il numero delle imprese da

ammettere al contributo, in proporzione al numero delle imprese artigiane che nel rispettivo territorio hanno sede, quante risultano dagli albi provinciali di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, alla data dell'ultimo aggiornamento effettuato, riservando un terzo degli interventi a favore delle imprese artigiane di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2.

La commissione consiliare permanente all'industria, commercio ed artigianato, esprimerà il proprio parere sulla proposta formulata dall'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato; proposta che sarà acquisita nella deliberazione della giunta regionale.

Ove il numero delle domande delle imprese, tendenti ad ottenere l'intervento regionale dovesse risultare in una o più province inferiori al numero delle imprese ammissibili a contributo, la giunta regionale, in presenza di eccedenza di domande in altre province, su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, provvede a modificare proporzionalmente, tenendo conto del reale fabbisogno, la ripartizione dei fondi, fatta salva la riserva di un terzo degli interventi a favore delle imprese artigiane di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2.

Art. 11.
Formazione della graduatoria e ammissione alle provvidenze

Entro tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5, le commissioni provinciali per l'artigianato compilano un elenco delle imprese da ammettere alle provvidenze di cui alla presente legge sulla base dei seguenti criteri:

a) imprese artigiane nelle quali il rapporto degli operai occupati al momento della domanda prevista dalla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 5 e l'apprendista per il quale il beneficio è richiesto è documentato essere più vicino a zero;

b) imprese artigiane costituite in forma di società cooperativa;

c) imprese artigiane localizzate in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi;

d) imprese artigiane con maggiore anzianità di iscrizione all'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Se più aziende, in applicazione dei suddetti criteri, risultano nella stessa posizione, prevale l'ordine di presentazione della domanda prevista alla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 5.

L'elenco di cui al primo comma, suddiviso anche per comuni nel cui territorio le imprese richiedenti hanno sede e svolgono la loro attività deve essere trasmesso all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato.

Ricevute le domande di cui alla lettera *b*) del primo comma del precedente art. 5 le commissioni provinciali per l'artigianato aggiornano l'elenco di cui al primo comma del presente articolo e trasmettono all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, una proposta di graduatoria delle imprese da ammettere a contributo.

Gli elenchi delle imprese ammissibili a contributo secondo l'ordine di graduatoria sono pubblicati agli albi delle rispettive commissioni provinciali dell'artigianato.

Le commissioni provinciali per l'artigianato istruiscono pure le successive domande previste dai precedenti articoli 6 e 7, trasmettendo all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, l'elenco delle aziende artigiane da ammettere alle ulteriori provvidenze.

La documentazione di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo può essere sostituita da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.
Provviste dei fondi ai comuni

Sulla base della documentazione trasmessa dalle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi del precedente art. 11 la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato approva le graduatorie e ripartisce i fondi disponibili mediante ordini di accreditamento a favore dei singoli comuni.

Tra le somme da accreditare ai comuni sono comprese una percentuale nella misura dello 0,2 per cento a titolo di rimborso spese, incluse quelle di carattere generale, per l'espletamento dei compiti loro assegnati nonché una percentuale nella misura dello 0,6 per cento allo stesso titolo da corrispondere a cura degli stessi comuni alle competenti commissioni provinciali per l'artigianato.

Nello stesso atto vengono decise le osservazioni sulle graduatorie delle imprese ammissibili a contributo, presentate dagli interessati e dalle associazioni di categoria, entro venti giorni dalla pubblicazione prevista dal quinto comma del precedente art. 11.

Le graduatorie così approvate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 13.
Pagamento delle provvidenze

I comuni entro trenta giorni provvedono, con ordinanza del sindaco, alla liquidazione delle somme assegnate dopo l'accreditamento dell'apposita provvista finanziaria di cui al precedente art. 12.

Art. 14.
Decadenza dai benefici

Decadono dai benefici della presente legge e sono tenuti a restituire immediatamente i contributi percepiti, gravati dagli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, gli imprenditori artigiani che:

a) non si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 3;

b) rilasciano false dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, fatto salvo l'obbligo degli uffici di inoltrare rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399.

Al recupero delle somme erogate nei casi indicati nel comma precedente provvede il sindaco applicando, con le modalità ivi previste, le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Gli imprenditori artigiani che hanno riscosso, oltre al contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, i contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della presente legge, decadono dai benefici della presente legge, ma sono tenuti a restituire soltanto questi ultimi contributi, in tutti i casi in cui il rapporto di apprendistato venga, per qualsiasi causa, interrotto.

Al recupero delle somme indicate nel comma precedente, qualora l'imprenditore artigiano non aderisce all'invito di restituire in un congruo termine quanto dovuto, provvede il sindaco avvalendosi della fidejussione bancaria di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6.

All'accertamento dei casi di decadenza dei benefici previsti dai commi precedenti provvedono le commissioni provinciali per l'artigianato che trasmettono le relative determinazioni all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato nonché per il seguito di loro competenza ai comuni interessati.

La decadenza dai benefici nei casi previsti dal terzo comma deve essere accertata non oltre trenta giorni dal termine massimo di durata del rapporto di apprendistato relativo allo apprendista in ordine al quale i benefici stessi sono stati conseguiti.

Art. 15.
Esercizio indiretto delle funzioni

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, la Regione si avvale delle commissioni provinciali per l'artigianato, istituite ai sensi dell'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle amministrazioni comunali.

Art. 16.
Rendiconto

Le amministrazioni comunali sono tenute a presentare semestralmente alla giunta regionale il rendiconto dell'erogazione dei fondi assegnati nelle singole operazioni effettuate nel corso del semestre corredate della documentazione ad esse relativa.

Art. 17.

Diffusione della legge

Il testo della presente legge verrà portato a conoscenza delle categorie interessate mediante ogni iniziativa idonea a realizzare la più ampia diffusione della normativa.

Art. 18.

Copertura della spesa

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983, relativamente agli interventi di cui al precedente art. 4, previsto in lire 3.500 milioni in termini di competenza, si provvede mediante riduzione dei fondi già stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio stesso sul cap. 25802 ed iscrizione nel medesimo bilancio 1983 del cap. 03501 con la seguente denominazione: « Trasferimento ai comuni per interventi a favore delle imprese artigiane che occupano apprendisti » con uno stanziamento di pari importo.

Per gli esercizi successivi al 1983, lo stanziamento verrà disposto annualmente con la legge di bilancio, a norma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Per le finalità previste al precedente art. 17 è altresì autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 50 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 03002 che viene istituito nello stato di previsione del bilancio regionale 1983 con la seguente denominazione: Spesa per diffusione della legge « Interventi a favore delle imprese artigiane che occupano apprendisti », previa riduzione di pari importo dal cap. 29001 del bilancio regionale del medesimo esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 settembre 1983.

(179)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227